

Sent. n. 29/2025 pubbl. il 18/04/2025

Rep. n. 30/2025 del 18/04/2025

N. 44/2025 PROCEDIMENTO UNITARIO



TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 7/2025 liquidazione controllata
nei confronti di ANTONIAZZI
DONATELLA

N° 8/2025 liquidazione controllata
nei confronti di
BACCI ALESSANDRO

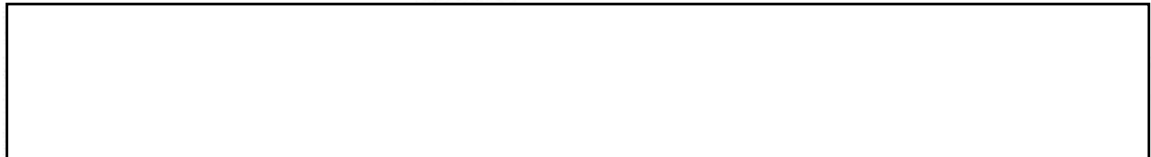
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Federico Pani
- dott. Andrea Turturro
- dott.ssa Alessia Caprio

Presidente
Giudice rel. est.
Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCI



letta la relazione depositata dal gestore nominato dall'OCC (Dott. Giorgio Mencaroni e Rag. Simona Favilli), come integrata in data 21.1.2025;

visti gli artt. 268 ss. CCII;

osserva quanto segue.

1. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché i debitori hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.
2. Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:
 - a) i ricorrenti sono conviventi e il sovraindebitamento ha una origine comune;
 - b) la parte ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCI come «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»);
 - c) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
 - d) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione depositata indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII (ossia che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie);



3. Quanto al limite reddituale ex art. 268, comma 4, CCII, ritiene il Tribunale di dover rimettere la determinazione al giudice delegato, che provvederà previa motivata e documentata istanza dei Liquidatori.

4. Per ciò che attiene alla nomina dei Liquidatori, possono confermarsi i gestori nominati dall'OCC, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII.

5. Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale *«dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia»*. Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo *«che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento»*, con la precisazione che il nuovo regime normativo prevede la pubblicazione della sola sentenza e non anche del ricorso. La presente sentenza non contiene dati sensibili.

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
- nomina giudice delegato il dott. **Andrea Turturro**;
- nomina liquidatori **Dott. Giorgio Mencaroni e Rag. Simona Favilli**
- rimette al giudice delegato fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCI, previa documentata e motivata istanza dei Liquidatori, che sarà presentata con sollecitudine;
- dispone che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà anche essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dai liquidatori a norma dell'art. 216, comma 2, CCII;
- dispone che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; dà atto che i creditori con causa o titolo posteriore al momento della pubblicazione della sentenza sul sito



del Tribunale non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

- *dispone* che la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale;
- *ordina* che, a cura dei Liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
- *dispone* che i Liquidatori: i) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiornino l'elenco dei creditori; ii) notifichino la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione; iii) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completino l'inventario dei beni del debitore e redigano un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, tale da assicurare la ragionevole durata della procedura e considerata comunque la durata minima di tre anni (salvo che non sia possibile acquisire ulteriore attivo), e lo depositino, per l'approvazione del giudice delegato; al programma si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 213 CCII; iv) a decorrere dalla approvazione del programma di liquidazione, depositino ogni sei mesi una relazione sullo stato della procedura; v) scaduti i termini per la proposizione delle domande di ammissione al passivo, predispongano un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunichino agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda; in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intenderà comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico; entro quindici giorni potranno essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2 CCII. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine che precede, i liquidatori, esaminate le osservazioni, formeranno lo stato passivo, lo depositeranno nel fascicolo informatico e lo comunicheranno ai creditori; analoga procedura verrà seguita in caso di presentazione di domande tardive; vi) terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, presenteranno il rendiconto e, in seguito all'approvazione, l'istanza di liquidazione del proprio compenso;

Si comunichi al debitore e ai liquidatori.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025

Il giudice estensore

Dott. Andrea Turturro

Il Presidente

Dott. Federico Pani

18/04/2025
